

# STUDIO MENGUCCI

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 45  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci  
*Consulente Tributario*  
*Revisore Legale*

Filippo Mengucci  
*Avvocato*  
*Dottore Ragioniere Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Francesco Mengucci  
*Dottore Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Roma, 19/01/2024

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Lavoro  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 9/L/2024

### OGGETTO: LAVORATORI SOMMINISTRATI COMUNICAZIONE AI SINDACATI IN SCADENZA

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicarLe che, nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro, il Jobs Act (art. 36, comma 3 del [D. Lgs. n. 81/2015](#)) pone a carico del soggetto utilizzatore l'obbligo di fornire annualmente informazioni alle rappresentanze sindacali in merito al **personale somministrato**.

La comunicazione, nella quale vanno indicati specificatamente il **numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi**, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, va resa, secondo le previsioni di legge, **"ogni dodici mesi"**.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([nota del 3 luglio 2012](#), prot. n. 37/12187) ha ritenuto di dover fissare il termine dell'adempimento al **31 gennaio di ogni anno** in

considerazione del fatto che l'oggetto della comunicazione afferisce ad un periodo che si conclude alla fine dell'anno solare.

**ATTENZIONE:** Con risposta ad [interpello n. 36 del 2012](#), lo stesso Dicastero ha poi evidenziato che la fissazione del termine del 31 gennaio "non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale "scriminante" ai fini della applicazione del regime sanzionatorio".

## Chi è obbligato

---

Obbligate ad inviare la compilazione sono le **aziende** che **hanno impiegato lavoratori in somministrazione**.nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Le aziende utilizzatrici possono provvedervi **direttamente o per il tramite della associazione dei datori di lavoro** alla quale aderisce o conferisce mandato, ma non in delega agli intermediari abilitati.

Destinatari della comunicazione sono le **RSA o le RSU**. In loro mancanza, la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In merito ai contenuti della comunicazione in parola è opportuno fare presente che:

- i **dati** devono riguardare sia l'utilizzo della somministrazione a tempo determinato sia di quella a tempo indeterminato;
- **non è richiesta l'indicazione nominativa** dei lavoratori somministrati, ma è sufficiente solo che vengano indicati il numero e la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

## Facsimile di comunicazione

---

Si fornisce di seguito un facsimile di comunicazione:

### **Comunicazione dei lavoratori somministrati 2023 (su carta intestata dell'azienda utilizzatrice)**

---

*Spett. le RSU o RSA  
o (in mancanza) OO.SS. territoriali categoria ...*

*Luogo e data ...*

**Oggetto:** *comunicazione annuale lavoratori somministrati (art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015)*

La scrivente azienda.....con sede a ..... (...) in via ....., codice fiscale e/o Partita IVA....., che applica il CCNL ....., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, comunica di aver fatto ricorso, nell'anno 2022, ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro:

<b>N. Contratti di somministrazione conclusi</b>	<b>Durata dei contratti di somministrazione conclusi</b>	<b>Numero dei lavoratori utilizzati</b>	<b>Qualifiche dei lavoratori</b>

Firma

.....

Per ricevuta, data e firma

.....

### **Come inviare la comunicazione**

La comunicazione va inviata con consegna a mano, o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC).

### **Sanzioni per omessa o errata comunicazione**

Alle aziende utilizzatrici inadempienti viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo che va da 250 euro a 1.250 euro (art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003).

La sanzione (Ministero del lavoro, nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) si applica sia in caso di mancato assolvimento dell'obbligo entro il 31 gennaio di ogni anno, in relazione ai contratti sottoscritti l'anno precedente, sia in caso di non corretto assolvimento dell'obbligo.

**ATTENZIONE:** In caso di previsione di un diverso termine da parte della contrattazione collettiva, la sanzione si applica qualora la comunicazione non venga effettuata entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci